

## **Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica**

### **MATERA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di dicembre, il Commissario straordinario dell'A.T.E.R. di Matera, ing. Giovanni Di Bello, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.140 del 20 giugno 2024, assistito dal Direttore f.f., ing. Pasquale Lionetti, con funzione anche di Segretario, ha adottato la seguente:

#### **DELIBERAZIONE N. 0074/2024 DEL 03/12/2024**

**OGGETTO:** *Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera.*

- 1) *Ricorso avverso il silenzio-diniego sull'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento TASI del Comune di Scanzano Jonico anno 2019;*
- 2) *Ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2019 del Comune di Grottole;*
- 3) *Ricorso avverso l'avviso di accertamento TASI anno 2019 del Comune di Grottole.*  
*Conferimento incarico all'avv. Brunella Massenzio.*

*Formulazione di pareri e dichiarazione sull'insussistenza del conflitto di interessi allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della l.n. 241/90, in relazione al procedimento in oggetto e al Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza:*

*Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone: \_\_\_\_\_*

*-Il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio nonché Direttore f.f., ing. Pasquale Lionetti: parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità \_\_\_\_\_*

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la legge regionale di Basilicata n.29/1996 di riordino degli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica;

**VISTA** la deliberazione dell'A.U. n. 127/2023 del 29.12.2023 di "riorganizzazione degli Uffici dell'Azienda – Approvazione organigramma 2023";

**VISTA** la deliberazione dell'A.U. n. 43/2024 del 20.03.2024 di "conferimento funzioni ad interim al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale";

**VISTA** la relazione del Responsabile del procedimento dell'Unità Operativa Legale, che di seguito si riporta integralmente:

“Premesso che:

-in data 15-4-2024, il Comune di Scanzano Jonico ha notificato l'avviso di accertamento TASI anno 2019 dell'importo complessivo di €. 8.661,79, per omesso versamento del tributo. In seguito alla ricezione della pretesa impositiva, l'A.T.E.R. ha presentato al Comune l'istanza prot. n. 6937 del 28-8-2024, per ottenere l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 10 *quater* dello Statuto del contribuente.

Non avendo il Comune riscontrato l'istanza nel termine di novanta giorni previsto dalla recente disposizione normativa per l'autotutela tributaria obbligatoria, si è configurata la fattispecie del silenzio- diniego, impugnabile dinanzi Giudice Tributario;

-in data 15-11-2024, il Comune di Grottole ha notificato all'A.T.ER. l'avviso di accertamento IMU anno 2019 dell'importo complessivo di €.11.563,00 e l'avviso di accertamento TASI anno 2019 dell'importo complessivo di €.4.304,00 per omesso versamento dei tributi.

**Ciò premesso**, in virtù della ritenuta assimilazione per caratteristiche e funzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli alloggi c.d. sociali, esenti da IMU- la cui disciplina è applicabile anche alla TASI-, questa Azienda ha sempre ritenuto infondate le pretese tributarie in oggetto, impugnando in sede giudiziale tutti gli avvisi di accertamento pervenuti nel corso degli anni.

In senso conforme si è espresso un nuovo orientamento della Corte di Cassazione che, con tre recenti pronunce n. 6380/2024, n.14510/2024 e n. 14511/2024, ha riconosciuto l'assimilazione degli alloggi di e.r.p. agli alloggi sociali, onerando completamente il Comune, quale soggetto attivo e partecipe nelle procedure di assegnazione dei medesimi immobili, della dimostrazione contraria, in mancanza della quale è applicabile l'esenzione dall'IMU.

Alla nuova impostazione si è aperta anche la stessa Corte di Giustizia Tributaria di Matera, con sette decisioni rese nei mesi di settembre-novembre 2024, con le quali ha accolto i ricorsi presentati dall’A.T.E.R. , riconoscendo l’esonero dai tributi in oggetto.

Sussistono pertanto fondati elementi per impugnare in sede giudiziale sia il silenzio-diniego sull’istanza di annullamento in autotutela dell’avviso TASI anno 2019 del Comune di Scanzano Jonico sia gli avvisi IMU/TASI anno 2019 del Comune di Grottole ”

Il Responsabile del procedimento  
(dott.ssa Teresa Perrone)

**RITENUTO** necessario avviare le azioni suindicate dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera, coerentemente con la linea assunta dall’Azienda in merito alla pretesa tributaria IMU/TASI;

**RITENUTO** di conferire il relativo incarico all’avv. Brunella Massenzio, che patrocinia tutti i contenziosi pendenti in materia;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio e di legittimità del Direttore f.f.;

### **DELIBERA**

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di autorizzare l’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Matera del:
  - 1) silenzio-diniego sull’istanza di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento TASI del Comune di Scanzano Jonico anno 2019;
  - 2) avviso di accertamento IMU anno 2019 del Comune di Grottole;
  - 3) avviso di accertamento TASI anno 2019 del Comune di Grottole;
3. Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’A.T.E.R. di Matera all’avv. Brunella Massenzio;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in considerazione del termine di impugnazione di 60 giorni decorrente dalla notifica degli avvisi di accertamento.

**IL DIRETTORE F.F.**  
(ing. Pasquale Lionetti )

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(ing. Giovanni Di Bello)

**La presente deliberazione n. 0074/2024 è stata pubblicata nell'albo Pretorio on – line del sito web dell'A.T.E.R. di Matera ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 03/12/2024 per rimanervi pubblicata quindici giorni.**

**Matera, 03/12/2024**

**L'Incaricata E. Q. Affari Generali**  
(dott.ssa Annalisa Giordano)